

Imposte dirette

FONDI RISCHI «TASSATI» e FONDI RISCHI «DEDOTTI»

di Emanuele Rossi

Ai sensi del co. 4, dell'art. 107, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 [CFF ② 5207], risultano **deducibili** in sede di dichiarazione dei redditi solamente gli **accantonamenti per rischi** ed **oneri richiamati** dalle norme del Testo Unico: ovvero, sia, gli **accantonamenti per rischi su crediti**, quando quantificati nei limiti dettati dall'art. 106, D.P.R. 917/1986 [CFF ② 5206], e gli accantonamenti per **oneri** di cui ai primi tre commi del successivo art. 107, D.P.R. 917/1986, sempre se rilevati nei limiti quantitativi ivi evidenziati.

La rilevanza fiscale o meno dell'accantonamento per rischi ed oneri transitato a Conto economico porta a distinguere tra **fondi cd. «tassati»** e **fondi cd. «dedotti»**, a seconda che l'accantonamento, cui tali fondi si riferiscono, sia o meno oggetto di ripresa a tassazione in sede di dichiarazione.

Con la R.M. 17.2.2009, n. 44/E, l'Agenzia dell'Entrate è intervenuta sull'argomento, sostenendo che un fondo rischi debba considerarsi in ogni caso «dedotto», nel caso in cui sia **oggetto di conferimento** in altra società.

Il caso è quello di una società di capitali, la Alfa S.p.a., risultante da un'operazione di trasformazione eseguita ai sensi degli artt. 113 e 115, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. (1)

L'istante chiedeva all'Agenzia

delle Entrate il trattamento fiscale da riservare allo **storno** di un **fondo rischi**, la cui **costituzione non aveva influenzato il reddito imponibile**.

Il contribuente propendeva per l'**irrilevanza fiscale** dell'operazione, sulla base del mancato concorso alla formazione del reddito del fondo, appostato in bilancio mediante imputazione diretta a capitale sociale.

I fondi rischi sono «tassati» o «dedotti» a seconda che il relativo accantonamento sia o meno ripreso a tassazione

L'Agenzia ha respinto la tesi del contribuente, sostenendo che seppure in precedenza l'accantonamento non aveva influenzato il reddito imponibile, il **fondo** andava considerato in ogni caso «**dedotto**», visto che l'aver addossato il peso economico dell'evento dannoso in capo al soggetto conferente (sotto forma di minore capitale sociale sottoscritto), aveva comportato un **abbattimento della plusvalenza da conferimen-**

to, normalmente rilevante ai fini fiscali. (2)

RILEVANZA FISCALE degli ACCANTONAMENTI per RISCHI ed ONERI

Ai sensi del co. 3, dell'art. 2424-bis del Codice civile, possono essere iscritti in bilancio **solamente** gli **accantonamenti per rischi ed oneri** destinati a coprire **perdite o debiti** di natura **determinata**, di esistenza **certa** o **probabile**, dei quali tuttavia alla data di chiusura dell'esercizio sono **indeterminati** o l'**ammon-tare** o la **data** di sopravvenienza.

La norma in questione viene opportunamente integrata dai Principi contabili nazionali emanati dall'Oic, precisamente dall'Oic 19 – *I fondi per rischi ed oneri. Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. I debiti* – nel quale vengono meglio definiti i requisiti validi ai fini dell'iscrizione, ovvero del mantenimento, del fondo per rischi ed oneri in bilancio.

Una volta ottemperati i requisiti civilistici, ovvero, appurato che l'iscrizione dell'accantonamento per rischi ed oneri consenta una **rappresentazione chiara, veritiera e corretta** del bilancio d'esercizio ai sensi del 2423 c.c., non è detto però che lo stesso rilevi **anche** ai **fini fiscali**. Ciò in quanto, per espressa previsione

(1) Trattasi della possibilità data agli enti locali, quali i Comuni, di trasformare mediante atto unilaterale le aziende speciali in società di capitali.

(2) Ai sensi del co. 6, dell'art. 115, D.Lgs. 267/2000, invece «il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali».

del co. 4, dell'art. 107, D.Lgs. 267/2000, ⁽³⁾ da un punto di vista fiscale, rilevano **solamente** gli **accantonamenti** richiamati dagli artt. 106 e 107, D.P.R. 917/1986 [CFF ① 5206 e 5207]. Ovverosia:

- art. 106, co. 1, D.P.R. 917/1986; gli **accantonamenti per rischi su crediti**, quando quantificati in misura **non superiore** allo **0,5%** dei crediti commerciali risultanti in bilancio e sempre che l'**ammontare** delle **svalutazioni** e degli accantonamenti **non** abbia raggiunto il **5%** del **valore nominale** o di **acquisizione** dei **crediti** risultanti in bilancio a fine esercizio;
- art. 107, co. 1, D.P.R. 917/1986; gli **accantonamenti** a fronte di **spese per lavori ciclici di manutenzione**, aventi ad oggetto navi e aeromobili, quando quantificati in misura **non superiore** al **5%** del **costo** di ciascuna nave o aeromobile, quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro beni ammortizzabili;
- art. 107, co. 2, D.P.R. 917/1986; gli **accantonamenti** per

spese di ripristino e/o sostituzione di beni gratuitamente devolvibili da parte di imprese concessionarie o sub-concessionarie di opere pubbliche, quando quantificati nel **limite massimo** del **5%** del costo di ciascun bene cui tali spese si riferiscono e sempre che il fondo **non** abbia raggiunto l'ammontare complessivo delle **spese sostenute** negli **ultimi due esercizi**;

- art. 107, co. 3, D.P.R. 917/1986; gli **accantonamenti** a fronte di oneri derivanti da **operazioni a premio** e da **concorsi a premio**, quando quantificati in misura **non superiore**, rispettivamente, al **30%** e al **70%** dell'ammontare degli **impegni assunti** nell'esercizio, e a condizione che siano **distinti** per esercizio di formazione.

La specificità della norma fa sì che **accantonamenti per rischi ed oneri diversi** da quelli individuati dal Legislatore fiscale, ovvero rientranti tra quelli espressamente previsti, ma **quantificati in misura superiore** al consentito,

comportino la **ripresa a tassazione** del corrispondente componente negativo di reddito transitato a Conto economico (cd. fondi «tas-sati»).

Non è detto però che la ripresa a tassazione sia di carattere definitivo, in quanto se, all'atto del sostenimento del costo, la spesa risulterà deducibile ai sensi del D.P.R. 917/1986, ben potrà l'operatore esercitare il **diritto alla deduzione**, mediante esecuzione di apposita **variazione in diminuzione**, nella dichiarazione dei redditi relativa la periodo d'imposta in cui l'evento dannoso ha avuto manifestazione finanziaria.

Un esempio aiuterà a comprendere meglio quanto asserito. Si ipotizzi il caso della società Alfa S.p.a, il cui organo amministrativo, in sede di redazione del bilancio chiuso al 31.12.2008, decida di effettuare un accantonamento per cause legali in corso (l'esempio riprende il caso esposto nella R.M. 44/E/2009), per un ammontare pari ad € 1.000.000. ⁽⁴⁾

Questa è la scrittura:

Per quanto detto in preceden-

Iscrizione dell'accantonamento al 31.12.2008

Accantonamento C.E. Voce B.12)	a	Fondo rischi S.P. Voce B.3)	€ 1.000.000
-----------------------------------	---	--------------------------------	-------------

za, l'**accantonamento** transitato a **Conto economico**, pur rispettando la normativa civilistica, **non** rileverà ai **fini fiscali**, visto che **non** rientra tra quelli **specificamente individuati** dal D.P.R. 917/1986.

A questo punto, l'organo amministrativo dovrà decidere se la **variazione in aumento** che seguirà in dichiarazione sarà di tipo

temporaneo o meno.

Cioè se il differenziale scaturito nel 2008 tra utile di bilancio ed imponibile fiscale è destinato a riassorbirsi nel tempo oppure è definitivo, non essendo previsto in futuro alcun tipo di riassorbimento.

Supponiamo che il differenziale in questione sia **destinato a riassorbirsi** nel tempo, in quanto

l'evento dannoso si manifesterà sotto forma di componenti negativi di reddito, deducibili da un punto di vista fiscale.

A riguardo, occorrerà stanziare, sempre nel bilancio chiuso al 31.12.2008, le **imposte differite attive**, ai fini dell'individuazione delle imposte di competenza del periodo d'imposta: ⁽⁵⁾

All'atto del **riassorbimento**, il

⁽³⁾ *Il quale dispone che «non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo».*

⁽⁴⁾ *Si ipotizzi che ricorrano tutti i requisiti richiesti dalla normativa civilistica e dai Principi contabili nazionali, ai fini dell'iscrizione del fondo.*

⁽⁵⁾ *In tal modo, vengono rettificcate le maggiori imposte correnti, relative all'indeducibilità temporanea dell'accanto-*

PRIMO PIANO

Iscrizione delle imposte differite attive al 31.12.2008

Attività per imp anticipate S.P. Voce C.II.4-ter)	a	Imposte anticipate C.E. Voce 22)	€ 275.000 (6)
--	---	-------------------------------------	------------------

quale avverrà supponiamo nell'esercizio 2010, verrà effettuata in dichiarazione dei redditi una **variazione in diminuzione** (dovuta alla rilevanza fiscale del costo, precedentemente non dedotto), che comporterà una **ridu-**

zione delle imposte correnti da pagare nell'esercizio 2010.

L'evento dannoso cui tali minori imposte correnti si riferiscono, però, è di competenza del periodo d'imposta 2008: occorrerà, quindi, nell'esercizio 2010, ef-

fettuare il cd. *reversal*, delle imposte differite attive stanziato nel 2008, al fine di esporre nel bilancio dell'esercizio 2010 le sole imposte di competenza del periodo:

Reversal al 31.12.2010

Imposte anticipate C.E. Voce 22)	a	Attività per imp. anticipate S.P. Voce C.II.4-ter)	€ 275.000
-------------------------------------	---	---	-----------

Per riassumere, la dizione di fondo «tassato», sta appunto ad evidenziare la **ripresa a tassazione** cui sono soggetti gli **accantonamenti** effettuati ai fini della costituzione del fondo stesso. Tassazione che **non** avviene, tuttavia, **sempre a titolo definitivo**; come visto in precedenza, ove l'evento dannoso sia relativo a componenti negativi di reddito in sé e per sé deducibili dal punto di vista fiscale, la deduzione è solo rimandata all'atto del realizzo dell'evento.

In tale momento, seppure nessun componente negativo di reddito transiterà a Conto economico, (7) il diritto alla deduzione potrà essere esercitato mediante esecuzione di un'**apposita variazione in diminuzione** nella dichiarazione dei redditi.

Specularmente, sono fondi «dedotti» quei fondi relativi ad **ac-**

cantonamenti rilevanti da un punto di vista **fiscale**. Si pensi agli accantonamenti per rischi su crediti, quantificati nei limiti dettati dall'art. 106, co. 1, D.P.R. 917/1986 [CFF ② 5206].

All'atto del realizzo della perdita su crediti, supponiamo di pari importo al fondo *ad hoc* precedentemente costituito, nessun componente negativo di reddito impatterà a Conto economico, venendo bilanciata l'uscita di cassa/banca dal solo utilizzo del fondo precedentemente costituito.

In tale circostanza, però, a differenza di quanto visto in merito ai fondi «tassati», **nessuna variazione in diminuzione** sarà necessaria in dichiarazione, visto che la perdita è stata **già dedotta**, secondo i criteri dettati dall'art. 106, D.P.R. 917/1986, negli anni precedenti quello in cui ha avuto ma-

nifestazione finanziaria l'evento dannoso temuto.

INTERVENTO dell'AGENZIA delle ENTRATE

In tale contesto normativo interviene l'Agenzia delle Entrate, con una risoluzione che desta più di una perplessità.

Si tratta della R.M. 17.2.2009, n. 44/E in cui si afferma che nel caso in cui un fondo rischi (nel caso specifico, relativo ad un contenzioso legale in corso) venga conferito all'interno di un'altra società, lo stesso è da considerarsi «dedotto», visto che comporta una diminuzione della plusvalenza fiscale conseguita dal soggetto conferente.

Da ciò consegue che l'eventuale futuro storno del fondo, dovuto al venir meno dei motivi che avevano portato alla sua costituzio-

namento, venendo altresì esposte in bilancio le imposte di competenza del periodo d'imposta 2008.

(6) Considerata solo l'aliquota Ires del 27,5%, in quanto, ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 [CFF ① 3918e], gli accantonamenti per rischi sono esclusi dalla base imponibile Irap.

(7) Nell'anno del riassorbimento, in caso di previsione ottimale riguardo l'esborso finanziario temuto, nessun componente negativo di reddito impatterà nel Conto economico, in quanto verrà utilizzato, ai fini della contabilizzazione dell'accadimento aziendale, il solo fondo precedentemente costituito. Impatti a Conto economico si avranno eventualmente per importi di spese eccedenti quelle preventivate, le quali risulteranno deducibili secondo gli ordinari criteri dettati dal D.P.R. 917/1986.

ne, rileverà ai fini fiscali, anche se il/i precedente/i accantonamento/i non aveva/avevano interessato il Conto economico.

A detta dell'Agazia «(...) perché ha inciso sul "prezzo di acquisto", il peso economico dell'evento dannoso è stato anticipato dalle parti e addossato al conferente, che in tal modo realizza una minore plusvalenza, normalmente rilevante ai fini fiscali. Di conseguenza il fondo rischi costituito (rectius, conferito) dalla (rectius, alla) conferitaria va considerato, dal punto di vista fiscale, alla stregua di un fondo "dedotto"».

È proprio sul «normalmente rilevante ai fini fiscali» che si nutrono i dubbi più forti; generalmente, un fondo rischi è oggetto di conferimento, solo nel caso che rientri nell'ambito di un conferimento d'azienda o di singolo ramo.

Non avrebbe senso il contrario, visto che conferire uno o più beni con un fondo rischi, senza che vi sia azienda, sarebbe privo di ragione economica e palesemente in contrasto con il disposto dell'art 37-bis, D.P.R. 600/1973 [CFF ② 6337a].

Se così è, e dovendosi conferire il fondo per forza di cose insieme ad un ramo d'azienda, non si capisce a quale rilevanza fiscale alluda l'Agazia delle Entrate.

A seguito della riforma fiscale

del 2003 (D.Lgs. 344/2003), infatti, il **conferimento d'azienda**, al pari delle altre operazioni straordinarie, è **irrilevante** da un punto di vista **fiscale** (art. 176, D.P.R. 917/1986 [CFF ② 5276]): ciò comporta che la **plusvalenza** realizzata dal conferente **non** risulti mai **imponibile**.

Ancora, l'Agazia richiama altri precedenti di prassi a conforto del proprio operato tra cui la R.M. 6.10.2008, n. 375/E, avente ad oggetto il **trattamento fiscale** da riservare ai **plusvalori emersi** a seguito di **trasformazione societaria** avvenuta ai sensi dell'art. 115, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Orbene, in tale occasione, l'Agazia precisò che la norma agevolativa di cui al citato art. 115 derogava al generale principio secondo cui «il conferimento di beni, essendo ordinariamente equiparato dal punto di vista fiscale ad una cessione, comporta il realizzo di una plusvalenza imponibile in capo al soggetto conferente».

Dalla lettura della R.M. 375/E/2009, in breve, si capisce chiaramente che la deroga contenuta nel D.Lgs. 267/2000, riguarda il conferimento di beni di cui all'art. 9, D.P.R. 917/1986 [CFF ② 5109], non il conferimento d'azienda ex art. 176, D.P.R. 917/1986.

E non potrebbe essere diversamente, visto che nel caso del conferimento d'azienda, la **plusvalenza contabile** è sempre **fi-**

scalmente irrilevante in capo al conferente. Ciò in quanto l'art. 176, D.P.R. 917/1986 prevede proprio un particolare regime, volto alla **continuità dei valori fiscali** dei singoli beni passati in capo al soggetto conferitario (di conseguenza, anche del fondo rischi conferito: nel senso che il fondo si considererà «tassato» o «dedotto» in capo al soggetto conferitario nella misura in cui lo era prima in capo al soggetto conferente).

Quello che si vuole evidenziare, insomma, è il fatto che l'interpretazione prospettata dal contribuente non può riguardare i conferimenti ex art. 176, D.P.R. 917/1986, ma solo quelli ex art. 9, D.P.R. 917/1986.

Laddove, in caso contrario, verrebbe violato un **principio cardine** dell'attuale sistema tributario, che è quello della circolazione in **neutralità** delle **aziende** oggetto di aggregazioni aziendali.

In conclusione, il fondo rischi facente parte del complesso aziendale conferito, non può considerarsi «dedotto» solo perché ha inciso in negativo sulla plusvalenza realizzata dal soggetto conferente, visto che la stessa sarebbe stata irrilevante, anche nel caso di trasformazione/conferimento coinvolgente soggetti diversi dagli enti locali.

Si auspica, pertanto, un nuovo e più esaustivo intervento da parte dell'Agazia delle Entrate.